

Ai detentori di cani

Cugnasco,
12 marzo 2010

Risoluzione municipale
2611 – 15.2.2010

Disposizioni riguardanti la detenzione di cani

Signore e signori,

il Municipio è sempre più spesso confrontato con la gestione di reclami relativi ai disturbi causati, in diversi modi, dai cani.

Nella seduta del 15 febbraio scorso, l'Esecutivo ha approvato l'*Ordinanza municipale sulla custodia dei cani* che completa, in particolare, la Legge cantonale sui cani e il relativo Regolamento di applicazione.

Con la presente lettera, indirizzata a tutti proprietari di cani, si portano a loro conoscenza queste disposizioni, in parte nuove, conseguenti all'entrata in vigore della legislazione cantonale menzionata avvenuta il 1° aprile 2009. In questa sede vengono sottolineati i diversi aspetti particolari, oggetto delle maggiori segnalazioni all'Amministrazione comunale rimandando, per il dettaglio, all'allegata Ordinanza municipale.

I - Disposizioni generali

È assolutamente vietato lasciar vagare i cani incustoditi su qualsiasi genere di proprietà pubblica o aperta al pubblico transito e sulla proprietà privata altrui. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

I cani di razze soggette a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

Il proprietario o il detentore sono inoltre tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente a prendere tutte le misure necessarie atte ad evitare la fuga del proprio animale. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonale e alla Cancelleria comunale.

II - Norme igienico-sanitarie

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito e sulle proprietà private. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale occorrente.

Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante appositi distributori.

Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei cestini oppure, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

III - Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a mettere in atto tutte le misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

In particolare devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento comunale riguardanti i rumori molesti (articolo 35) e la quiete notturna (articolo 36). Precisamente, la quiete notturna va rispettata dalle ore 23.00 alle 07.00.

Chiediamo cortesemente ai possessori di cani di voler riservare la massima attenzione a queste norme, importanti per un convivere pacifico e per evitare, in avvenire, ulteriori reclami.

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Allegati:

- Legge sui cani
- Regolamento di applicazione della Legge sui cani
- Ordinanza municipale sulla custodia dei cani

ORDINANZA SULLA CUSTODIA DEI CANI

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

richiamati:

- la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il relativo Regolamento di applicazione dell'11 febbraio 2009;
- gli articoli 107, 192 della Legge organica comunale (LOC) e 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- gli articoli 35 e 36 del Regolamento organico comunale (ROC)

con risoluzione no. 2610 del 15 febbraio 2010

d e c i d e :

1. Campo di applicazione.

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari o i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra.

2. Responsabilità.

- 1) Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- 2) Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

3. Identificazione.

- 1) I cani devono essere iscritti alla Banca Dati ANIS, conformemente alle prescrizioni federali (OFE – Ordinanza federale sulle epizozie), rispettivamente alle istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di legge.
- 2) Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

4. Autorizzazione.

- 1) La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- 2) La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, allegando la documentazione necessaria.
- 3) L'autorizzazione è obbligatoria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- 4) Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito del trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente alla Cancelleria comunale e sottostanno agli obblighi di legge.

5. Struttura di detenzione.

- 1) Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla legge.
- 2) I relativi compiti sono svolti dall'Ufficio tecnico comunale che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di protezione degli animali.

6. Cani pericolosi – Definizione e obblighi.

- 1) Sono considerati cani pericolosi tutti quelli che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
- 2) È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- 3) In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti. La segnalazione deve avvenire in forma scritta.
- 4) Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

7. Fuga.

- 1) Il proprietario o il detentore sono tenuti a prendere tutte le precauzioni rispettivamente ad applicare tutte le misure necessarie atte ad evitare la fuga del proprio animale.
- 2) La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonale e alla Cancelleria comunale.

8. Disposizioni generali.

- 1) È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi su qualsiasi genere di proprietà pubblica o aperta al pubblico transito e sulla proprietà privata altrui. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
- 2) Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate aree pubbliche (ad esempio strade, parchi, giardini, scuole) mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- 3) I cani di razze soggette a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
- 4) Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e da conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

9. Norme igienico-sanitarie.

- 1) Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito e sulle proprietà private. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
- 2) Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante appositi distributori.
- 3) Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei cestini oppure, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
- 4) Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

10. Quiete pubblica.

- 1) I detentori di cani sono tenuti a prendere le dovute disposizioni al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).
- 2) In particolare devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento comunale riguardanti i rumori molesti (articolo 35) e la quiete notturna (articolo 36).

11. Cani incustoditi.

- 1) I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali oppure catturati da una Società di protezione degli animali. Le relative spese sono anticipate dal Comune.
- 2) In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto, custodia e le prestazioni dell'Amministrazione comunale sono poste a loro carico, riservato l'avvio della procedura di contravvenzione.

12. Morte dell'animale.

- 1) In caso di morte dell'animale devono essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA).
- 2) Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
- 3) La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati ANIS e alla Cancelleria comunale, entro 10 giorni dalla stessa.

13. Infrazioni.

- 1) Le infrazioni alla presente Ordinanza municipale sono accertate e punite dal Municipio secondo le disposizioni del Titolo IV della Legge organica comunale. Sono riservate le infrazioni il cui perseguimento è di competenza dell'Ufficio del veterinario cantonale.
- 2) L'importo massimo della multa ammonta a Fr. 20'000.- (articolo 21 cpv. 1 della Legge sui cani).

14. Diritto suppletorio.

Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni federali e cantonali in materia.

15. Entrata in vigore.

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

16. Rimedi giuridici.

La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni agli albi comunali, precisamente dal 19 febbraio all'8 marzo 2010.

Cugnasco, 17 febbraio 2010

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

8.3.1.2**Legge
sui cani**

(del 19 febbraio 2008)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;
- visti il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 e il rapporto aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 5847 R agg. della Commissione della legislazione,

decreta:**Capitolo I
Disposizioni generali****Scopi**

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di assicurare l'identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

Identificazione e registrazione**a) procedura**

Art. 2 ¹ I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizootie.

² I cani devono inoltre essere muniti di una targhetta di riconoscimento ufficiale.

³ Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

b) controllo

Art. 3 ¹ I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

² Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all'articolo 2.

³ Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

Tassa

Art. 4 ¹ I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

² La tassa annuale, stabilita dal Consiglio di Stato conformemente ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, viene pagata anticipatamente.

³ Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura d'incasso ed eventuali eccezioni al pagamento della tassa.

⁴ Il Consiglio di Stato riversa il 50% della tassa annuale ai Comuni di domicilio del proprietario del cane, quale copertura per gli oneri derivanti da questa legge.

Responsabilità civile

Art. 5 Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne fissa l'importo minimo.

Gestione dei cani**a) requisiti posti al detentore**

Art. 6 ¹ Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un cane a chi, a causa di dipendenza dal consumo di alcool o di sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell'animale.

² Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.

b) obblighi del detentore

Art. 7 ¹ Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.

² Il detentore è altresì tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

³ La fuga di un cane dev'essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

⁴ In particolare, nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola. Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità, precisando le categorie.

c) obblighi del proprietario

Art. 8 In caso di affidamento a terzi, il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado di rispettare le disposizioni della presente legge, in particolare gli articoli 6, 7, 12 e 18.

d) prevenzione e informazione

Art. 9 ¹ La corretta gestione dei cani è promossa attraverso l'informazione, l'istruzione dei proprietari, dei detentori e dei cani, nonché l'emanazione di adeguate normative comunali.

² Il Consiglio di Stato può delegare compiti riguardanti l'informazione ad altri enti o a privati.

Strutture igienico-sanitarie

Art. 10 ¹ I Comuni mettono a disposizione nelle aree pubbliche appositi contenitori per la raccolta degli escrementi dei cani.

² I detentori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi contenitori.

Normative comunali

Art. 11 ¹ I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione alla presente legge e alle disposizioni di polizia locale della Legge organica comunale.

² Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai cani.

³ All'interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.

Capitolo II

Corsi

Corsi di istruzione per cani, proprietari e detentori

a) modalità

Art. 12 ¹ I proprietari e i detentori dei cani stabiliti dal regolamento sono tenuti a frequentare un corso di istruzione riconosciuto con il proprio cane. L'idoneità alla tenuta del cane nel rispetto delle norme di sicurezza dev'essere certificata da un attestato di capacità.

² Il costo dell'istruzione è a carico del proprietario.

³ Il Consiglio di Stato:

- fissa le condizioni per le quali il proprietario e il detentore sono tenuti a partecipare al corso di istruzione;
- stabilisce i requisiti concernenti i corsi di istruzione, gli istruttori e le prove di capacità;
- può delegare il compito di organizzare i corsi e di rilasciare gli attestati ad enti riconosciuti del settore cinofilo;
- può stabilire deroghe per eventuali categorie di tenute.

b) mancato superamento del corso

Art. 13 ¹ Chi non ottiene l'attestato di capacità può essere tenuto:

- a frequentare ulteriori corsi;
- a sottoporsi ad un accertamento per valutarne le attitudini di idoneità alla gestione del cane.

² Il costo dell'accertamento è a carico del proprietario.

³ Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.

Capitolo III

Disposizioni supplementari applicabili ai cani pericolosi

Razze vietabili

Autorizzazione di detenzione

Art. 14 Il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso stabilisce particolari condizioni o oneri per il rilascio dell'autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto:

- le qualità e le conoscenze canine del detentore;
- l'origine del cane e le sue condizioni di detenzione;
- l'obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall'acquisto del cane.

Cani pericolosi

Art. 15 ¹ Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.

² I cani di cui al cpv. 1 devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

Notifiche, controlli e accertamenti

Art. 16 ¹ I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli istruttori di cani sono tenuti a notificare all'Ufficio del veterinario cantonale i casi di cui all'art. 15. L'Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.

² I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi secondo l'art. 15 e ne danno notizia all'Ufficio del veterinario cantonale.

Perizie

Art. 17 ¹ L'Ufficio del veterinario cantonale ordina una perizia quando occorre valutare la pericolosità dell'animale e le attitudini del proprietario o del detentore al fine di adottare le relative misure.

² I costi della perizia sono a carico del proprietario.

³ Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l'elenco sul Foglio ufficiale.

Misure di polizia

Art. 18 ¹ L'Ufficio del veterinario cantonale può stabilire nei confronti dei proprietari di cani pericolosi:

- a) l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di ordine gestionale;
- b) l'obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;
- c) la visita veterinaria;
- d) l'obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;
- e) il sequestro temporaneo degli animali;
- f) la confisca degli animali;
- g) l'eutanasia degli animali;
- h) il divieto di tenuta di animali;
- i) eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.

² I costi delle misure adottate sono a carico del proprietario. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

³ Salvo casi urgenti, prima di prendere una decisione, l'Ufficio del veterinario cantonale sente il proprietario dell'animale.

Collaborazione

Art. 19 ¹ Per la messa in atto delle misure di cui all'art. 18 l'Ufficio del veterinario cantonale può avvalersi della collaborazione dei Municipi.

² L'Ufficio del veterinario cantonale e i Municipi possono inoltre avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari ufficiali e delle Società per la protezione degli animali ufficialmente riconosciute in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali.

Capitolo IV

Disposizioni varie

Finanziamento

Art. 20 ¹ Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della tassa

di cui all'art. 4.

² Il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 14 della presente legge attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.

Infrazioni

Art. 21 ¹ Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-.

² Le infrazioni agli art. 2, 7 cpv. 2, 3 e 4, 10 cpv. 2 e 11 della presente legge sono perseguite dal Municipio.

³ Le altre infrazioni sono punite dal Dipartimento competente secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

⁴ Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.

Rimedi giuridici

Art. 22 ¹ Contro le decisioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

² Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili, nel termine di 15 giorni, al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo V

Norme abrogative e finali

Norme abrogative

Art. 23 La legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 24 ¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore. [1\)](#)

Pubblicata nel BU 2009, 121.

Note:

1) Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2009, 120.

Regolamento sui cani

dell'11 febbraio 2009

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sui cani del 19 febbraio 2008,

decreta:

Capitolo Primo Organizzazione e competenze

Art. 1 Dipartimento competente

¹Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) é il dipartimento competente per l'applicazione della Legge sui cani e delle relative disposizioni esecutive.

²Il Consiglio di Stato può sottoscrivere contratti di collaborazione con enti o privati per l'applicazione della Legge sui cani.

Art. 2 Ufficio del veterinario cantonale

¹L'Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Municipi concernenti segnatamente:

- a) la vigilanza sulla popolazione canina e il rispetto delle misure ordinate dall'Ufficio del veterinario cantonale;
- b) la vigilanza sull'obbligo di frequentazione dei corsi;
- c) la vigilanza sulla presenza di cani pericolosi.

²L'Ufficio del veterinario cantonale:

- a) decide circa il riconoscimento dei corsi e dei test attitudinali per l'ottenimento dell'attestato di capacità (art. 12 Legge);
- b) designa i periti e gli esperti dei corsi e delle terapie comportamentali (artt. 17 e 18 cpv. 1 lett. d Legge).

Capitolo Secondo Identificazione

Art. 3 Targhetta di riconoscimento

¹La targhetta di riconoscimento è trasmessa al proprietario del cane unitamente alla tessera canina.

²In caso di smarrimento il proprietario deve richiedere la sostituzione della targhetta entro 10 giorni.

³Il costo della targhetta è a carico del proprietario.

Capitolo Terzo Tasse e responsabilità civile

Art. 4 Tasse

Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario le tasse previste dalla Legge sui cani e dal presente regolamento.

Art. 5 Procedura di incasso

L'emissione e l'incasso delle tasse sono curati dall'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 6 Assicurazione di responsabilità civile

Ogni proprietario deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi.

Capitolo Quarto Gestione dei cani

Art. 7 Obbligo del guinzaglio

Fanno eccezione all'obbligo di tenuta al guinzaglio le seguenti categorie di cani durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità:

- a) i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
- b) i cani da soccorso;
- c) i cani degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito;
- d) i cani per disabili;
- e) i cani da caccia.

Art. 8 Conduzione dei cani delle razze soggette a restrizioni

Nelle aree accessibili al pubblico i cani adulti delle razze elencate all'art. 11 lett. a) – d) possono essere condotti soltanto individualmente. Sono eccettuati i cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Capitolo Quinto Corsi

Art. 9 Obbligo dei corsi

Sono soggetti all'obbligo di frequentazione dei corsi:

- a) tutti i detentori di cani, per l'ottenimento degli attestati di competenza secondo l'art. 68 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
- b) i detentori di cani delle razze soggette a restrizioni secondo l'art. 11 del presente regolamento, per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art. 12 della legge.

Capitolo Sesto Cani pericolosi

Art. 10 Municipi

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle misure di polizia urgenti. Se i fatti sono confermati, notifica il caso all'Ufficio del veterinario cantonale.

Capitolo Settimo Restrizione razze

Campo di applicazione

Art. 11 Elenco delle razze

È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1° aprile 2009 delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 Legge):

- a) Terrier di tipo bull**
 - Bull Terrier
 - Staffordshire Bull Terrier
 - American Staffordshire Terrier
 - American pit bull

- b) Molossoidi**
 - Rottweiler
 - Fila brasileiro
 - Dogo argentino
 - Alano (Deutsche Dogge)

- Bulldog americano
- Dogue de Bordeaux
- Mastiff
- Bullmastiff
- Mastino napoletano
- Tosa Inu
- Cane Corso
- Cane pastore del Caucaso
- Cane pastore della Ciarplanina
- Cane pastore dell'Asia centrale
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Mastino del Tibet

c) Cani da pastore

- Pastore tedesco
- Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren)
- Pastore olandese
- Cane lupo cecoslovacco
- Pastore della Beauce
- Komondor
- Kuvasz
- Pastore dei Tatra
- Pastore della Russia meridionale

d) Altre razze

- Dobermann

Art. 12 Detentori

Le restrizioni si applicano a tutti i detentori dei cani indicati all'art. 11 e residenti nel Cantone o che hanno una residenza secondaria e vi soggiornano con il loro cane almeno trenta giorni all'anno.

Autorizzazione di detenzione

Art. 13 Obbligo di autorizzazione

Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all'obbligo di ottenere dall'Ufficio del veterinario cantonale l'autorizzazione di detenzione prima dell'acquisto del cane. Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.

Art. 14 Richiesta e requisiti

¹La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio con la seguente documentazione:

- a) estratto del casellario giudiziale;
- b) attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 68 cpv. 1 OPAn.

²Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn. Preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'Ufficio del veterinario cantonale.

³L'Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15 Oneri

Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione tutti i detentori dovranno rispettare i seguenti oneri, pena la possibilità di revoca della stessa, dandone comunicazione all'Ufficio del veterinario cantonale:

- a) frequentazione del corso obbligatorio secondo l'art. 9 lett. b e superamento di un test attitudinale per l'ottenimento dell'attestato di capacità tra il nono e il tredicesimo mese di età;
- b) ripetizione del test fra il secondo ed il terzo anno di età.

Art. 16 Mancato ottenimento dell'attestato di capacità

¹Chi non ottiene l'attestato di capacità secondo l'art. 9 lett. b è tenuto a frequentare un secondo corso e sottoporsi a nuovo test entro sei mesi dal mancato conseguimento.

²Il mancato ottenimento dell'attestato di capacità va notificato dall'ente responsabile dei corsi all'Ufficio del veterinario cantonale.

³L'Ufficio del veterinario cantonale può imporre a chi non ottiene l'attestato di capacità per motivi di sicurezza le restrizioni previste per i cani pericolosi.

Casi particolari e deroghe

Art. 17 Casi particolari

¹Chi entra in possesso di un cane dell'elenco di età superiore ai 3 anni dovrà comunque frequentare un corso per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art. 12 della legge e sottoporsi al test entro 6 mesi.

²I cani dell'elenco provenienti da altri cantoni o da altri paesi, in seguito al trasferimento del proprietario, devono essere notificati al Comune di residenza e sottostanno all'obbligo di frequentare un corso per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art. 12 della legge e sottoporsi al test entro 6 mesi dall'arrivo.

Art. 18 Deroghe

Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione:

- a) di cani degli organi di polizia, doganali, dell'esercito;
- b) di cani per i non vedenti;
- c) di cani detenuti temporaneamente dalle società per la protezione animali e dai rifugi riconosciuti dall'Ufficio del veterinario cantonale;
- d) occasionale di cani da parte di terzi sotto la responsabilità del proprietario.

Vigilanza

Art. 19 Vigilanza

La vigilanza sulle disposizioni del presente capitolo spetta al Municipio.

Capitolo Ottavo Cani di ignota proprietà

Art. 20 Municipio

Il Municipio interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi su suolo pubblico e in particolare:

- a) verifica l'identità del cane e provvede a contattare il legittimo proprietario;
- b) in caso di proprietà sconosciuta o di non reperibilità, provvede alla collocazione temporanea degli animali avvalendosi se necessario della collaborazione delle Società per la protezione degli animali.

Art. 21 Società per la protezione degli animali

Le Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato:

- a) mettono a disposizione strutture per trovatelli;
- b) collaborano con i Municipi per la collocazione dei trovatelli;

- c) fatturano i costi del collocamento all'Ufficio del veterinario cantonale secondo un tariffario stabilito dal Consiglio di Stato.

Capitolo Nono Infrazioni

Art. 22 Competenza

Le infrazioni di cui all'art. 21 cpv. 3 della Legge sono perseguite dall'Ufficio del veterinario cantonale.

Capitolo Decimo Disposizioni transitorie

Art. 23 Norme transitorie

¹L'entrata in vigore dell'obbligo della targhetta di cui all'art. 2 cpv. 2 della Legge è stabilita dall'Ufficio del veterinario cantonale.

²Per quanto riguarda gli attestati di competenza valgono le disposizioni transitorie fissate nell'OPAn.

Capitolo Undicesimo Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

¹L'entrata in vigore della Legge è fissata al 1° aprile 2009.

²Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2009.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
M. Borradori

Il Cancelliere:
G. Gianella